VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 198

7-00202 Miele: Iniziative per includere gli edifici di fondazione del comune di Latina quali sito del patrimonio mondiale Unesco.

7-00264 Amorese: Iniziative per la valorizzazione dei beni architettonici di stampo razionalista *(Seguito discussione e conclusione – Approvazione delle risoluzioni 8-00067 e 8-00068)* ... 198

ALLEGATO 1 (Risoluzione approvata) 203

ALLEGATO 2 (Risoluzione approvata) 205

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 200

Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro. C. 2067 e abb. (Parere alla XI Commissione) *(Esame e conclusione – Parere contrario)* .. 200

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 207

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 201

Introduzione dell'articolo 23-*bis* della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli o a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo. C. 1536 Baldelli, C. 1867 Furfaro e C. 1971 Sasso *(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base)* 201

ALLEGATO 4 (Testo unificato adottato come testo base) 208

RISOLUZIONI

Mercoledì 23 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Gianmarco Mazzi.

La seduta comincia alle 13.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00202 Miele: Iniziative per includere gli edifici di fondazione del comune di Latina quali sito del patrimonio mondiale Unesco.

7-00264 Amorese: Iniziative per la valorizzazione dei beni architettonici di stampo razionalista.

(Seguito discussione e conclusione – Approvazione delle risoluzioni 8-00067 e 8-00068).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 2 ottobre 2024.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che sul medesimo argomento della risoluzione 7-00202 già in discussione è stata presentata la risoluzione 7-00264 Amorese recante iniziative per la valorizzazione dei beni architettonici di stampo razionalista, che pertanto viene discussa congiuntamente a quella già all'esame della Commissione.

Il Sottosegretario Gianmarco MAZZI esprime un parere favorevole sulla risoluzione 7-00202 Miele, a condizione che la parte dispositiva sia riformulata nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Esprime, altresì, parere favorevole sul testo della risoluzione 7-00264 Amorese, a condizione che sia riformulata nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Giovanna MIELE (LEGA) dichiara di accogliere la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo della risoluzione a sua firma.

Alessandro AMORESE (FDI) dichiara di accogliere la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo della risoluzione a sua firma.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) nel rinviare all'intervento già svolto in occasione della prima seduta di esame della risoluzione della collega Miele, quando aveva auspicato il ritiro della risoluzione medesima ovvero una sua riformulazione, preannuncia il voto contrario a nome del suo gruppo su entrambe le risoluzioni come riformulate. Ribadisce quindi l'opportunità che anche le iniziative riferite agli edifici presenti nella città di Latina siano inserite in un contesto di valorizzazione culturale più ampio.

Anna Laura ORRICO (M5S) preannuncia a nome del suo gruppo il voto contrario su entrambe le risoluzioni come riformulate. Più in generale auspica che il Ministero della cultura si proponga di investire sul patrimonio culturale di tutto il territorio nazionale senza indugiare su scelte di tipo nostalgico. Nel riconoscere come l'architettura razionalista abbia certamente un indiscutibile valore storico e artistico non ritiene che solo tali edifici debbano essere inseriti nel patrimonio Unesco con un'iniziativa del Governo a carattere particolare e che, al contrario, tutti i beni di alto valore artistico e architettonico ricevano pari dignità di trattamento.

Matteo ORFINI (PD-IDP) nel precisare di essere eletto proprio nel collegio della città di Latina ricorda che recentemente la Commissione cultura è stata impegnata nell'approvazione di una proposta di legge, già approvata in sede legislativa dall'altro ramo del Parlamento, che ha stanziato ingenti risorse finanziarie per la celebrazione del centenario della città di Latina.

Osserva quindi che a distanza di poco tempo dall'approvazione della citata legge la Commissione si trova a votare delle risoluzioni che forse si sovrappongono anche ai contenuti della proposta di legge già approvata in sede legislativa.

Più in generale sottolinea come da mesi i gruppi di opposizione chiedano insistentemente di discutere di temi che evidentemente rivestono un carattere di urgenza e che riguardano i settori dello spettacolo dal vivo, del cinema e delle fondazioni operanti nel settore dei beni culturali.

Ricorda, altresì, come oltretutto la Commissione non sia riuscita ancora a svolgere il seguito dell'audizione del nuovo Ministro della cultura Giuli che pure nel suo intervento introduttivo sulle linee programmatiche del suo dicastero ha riconosciuto l'importanza di un confronto con il Parlamento.

Ritiene quindi offensivo che la Commissione cultura oggi si trovi a discutere del nulla e a perdere tempo prezioso che potrebbe essere più utilmente dedicato ad altri argomenti. Preannuncia quindi il voto decisamente contrario del gruppo del Partito Democratico sulle risoluzioni in esame come riformulate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione, con distinte votazioni, approva la risoluzione 7-00202, come riformulata, che assume il n. 8-00067 *(vedi allegato 1)* nonché la risoluzione 7-00264, come riformulata, che assume il n. 8-00068 *(vedi allegato 2)*.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 23 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Gianmarco Mazzi.

La seduta comincia alle 13.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro.
C. 2067 e abb.
(Parere alla XI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere contrario).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio ROSCANI (FDI), *relatore*, riferisce che la VII Commissione è chiamata ad esprimere un parere, all'XI Commissione Lavoro, sulla proposta di legge C. 2067 Fratoianni, abbinata alle proposte di legge C. 142 Fratoianni, C. 1000 Conte e C. 1505 Scotto, recante disposizioni per favorire la riduzione dell'orario di lavoro, che è stata presentata da deputati dei gruppi PD, M5S e AVS, in un testo volto ad unificare le predette proposte di legge.

Evidenzia che la proposta di legge in esame è stata adottata come testo base per il seguito dell'esame dalla Commissione di merito e si compone di sette articoli.

L'articolo 1 prevede che la proposta mira a favorire la sottoscrizione di contratti collettivi di lavoro tra le imprese e i sindacati volti, tra l'altro, alla definizione di modelli organizzativi che comportino la progressiva riduzione dell'orario normale di lavoro di cui al decreto legislativo n. 66 del 2003 fino a 32 ore settimanali, a parità di salario, accompagnati da investimenti nell'ambito della formazione e dell'innovazione tecnologica e ambientale. Il comma 2 precisa che non possono essere previste clausole compensative di tale riduzione dell'orario di lavoro tramite ampliamento dell'orario straordinario.

L'articolo 2 reca misure di sostegno a favore dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e domestico, che facciano ricorso ai contratti di cui all'articolo 1, e valide per i trentasei mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge. In particolare, si prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, proporzionale all'orario di lavoro e fino al 30 per cento, ad esclusione dei premi e i contributi spettanti all'INAIL. Per le piccole e medie imprese, l'esonero è del 50 per cento. Infine, con riferimento ai lavori usuranti e gravosi, l'esonero è riconosciuto nella misura del 60 per cento.

L'articolo 3 prevede che il « Fondo Nuove Competenze » di cui all'articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020, sia rinominato in « Fondo Nuove Competenze, Riduzione dell'orario di lavoro e Nuove forme di prestazione lavorativa ». L'articolo prevede altresì un incremento della dotazione di tale Fondo di 50 milioni di euro per il 2024 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

L'articolo 4 istituisce, presso l'Inapp, l'Osservatorio nazionale sull'orario di lavoro, con compiti di vigilanza e verifica nella materia regolata dalla presente legge. Si prevede, inoltre, che l'Osservatorio predisponga una relazione annuale da trasmettere alle Camere entro il 31 dicembre di ciascun anno, che indichi inoltre, al termine del periodo di applicazione delle mi-

sure di sostegno di cui all'articolo 3 (*rectius* articolo 2), proposte di modifica della normativa in materia di orario di lavoro.

L'articolo 5 prevede che, in mancanza della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di cui all'articolo 1, per le medesime finalità, le rappresentanze sindacali territoriali aderenti alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le loro rappresentanze aziendali o almeno il 20 per cento dei lavoratori dipendenti dell'impresa o dell'unità produttiva possono presentare una proposta di contratto per la riduzione dell'orario di lavoro, a parità di retribuzione, che deve essere portata a conoscenza di tutto il personale dipendente dell'impresa o dell'unità produttiva mediante comunicazione aziendale. La proposta è sottoposta, nei successivi novanta giorni, all'approvazione del medesimo personale mediante referendum, svolto con la supervisione di un delegato dell'ente bilaterale competente per il territorio, ove esistente, anche in un settore affine a quello dell'impresa interessata. La proposta di contratto si intende approvata se si è espressa favorevolmente la maggioranza dei dipendenti e, nel solo caso in cui sia stata presentata dal prescritto numero di lavoratori, se il datore di lavoro dichiara il proprio assenso entro trenta giorni dal referendum. In caso di esito negativo del referendum, la proposta non può essere ripresentata prima di centottanta giorni.

L'articolo 6 dispone che, al termine dei trentasei mesi di cui all'articolo 3 (*rectius*: articolo 2), sulla base delle risultanze delle analisi e delle proposte dell'Osservatorio di cui all'articolo 4, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ridetermini in misura minore la durata dell'orario di lavoro normale di cui al decreto legislativo n. 66 del 2003. Tale rideterminazione è in ogni caso non inferiore al 10 per cento nei settori in cui i contratti di cui all'articolo 1 abbiano interessato almeno il 20 per cento dei lavoratori.

L'articolo 7, infine, quantifica gli oneri finanziari derivanti dalla presente legge in 50 milioni di euro per il 2024 e 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Formula quindi una proposta di parere contrario sul provvedimento in esame *(vedi allegato 3)*.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 23 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Gianmarco Mazzi.

La seduta comincia alle 13.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduzione dell'articolo 23-*bis* della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli o a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo. C. 1536 Baldelli, C. 1867 Furfaro e C. 1971 Sasso.

(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo nella seduta del 9 ottobre scorso.

Federico MOLLICONE, *presidente*, invita il relatore, onorevole Roscani, ad informare la Commissione su come intenda procedere ai fini dell'adozione del testo base per il seguito dell'esame.

Fabio ROSCANI (FDI) *relatore*, informa la Commissione di aver predisposto un testo unificato delle proposte di legge in esame, che propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame *(vedi allegato 4)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare quale testo base per il seguito dell'esame, il testo unificato elaborato dal relatore.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

7-00202 Miele: Iniziative per includere gli edifici di fondazione del comune di Latina quali sito del patrimonio mondiale Unesco.

RISOLUZIONE APPROVATA

La VII Commissione,

premesso che:

Latina è una delle più giovani città d'Italia, essendo una città di fondazione nata col nome di Littoria durante il ventennio fascista, a seguito della bonifica integrale dell'Agro Pontino, e inaugurata il 18 dicembre 1932. Il territorio comunale apparteneva precedentemente ai comuni di Cisterna, Sermoneta, Sezze e Nettuno e comprendeva zone paludose e macchia, piccoli nuclei abitati preesistenti e zone abitate solo stagionalmente a causa del territorio poco ospitale e della malaria;

la città assunse nel 1944 la denominazione di Latinia e, successivamente, quella attuale di Latina il 7 giugno 1945 a seguito della pubblicazione del decreto luogotenenziale del 9 aprile 1945, n. 270. In questo modo il toponimo fascista veniva sostituito da un nuovo nome pertinente alla localizzazione geografica (nel Lazio) e storica (popoli e città latine) e aveva il vantaggio di consentire il mantenimento della sigla già esistente ed utilizzata della provincia;

il centro si è sviluppato intorno a due piazze: Piazza del Popolo e Piazza della Libertà. Piazza del Popolo (Piazza del Littorio all'epoca della fondazione), sede del municipio con la caratteristica Torre Civica con orologio, alta 32 m, e la cosiddetta Fontana della Palla al centro. Su un lato della piazza si sviluppa invece il porticato dell'intendenza di finanza. L'altra piazza è Piazza della Libertà (Piazza XXIII Marzo all'epoca della fondazione), dove c'è il Palazzo della Prefettura (vecchio palazzo del Governo). Piazza del Popolo è tagliata dal Corso della Repubblica che lambisce Piazza San Marco (Piazza Savoia alla fondazione), su cui si affaccia la cattedrale di San Marco. Sulla stessa piazza nell'edificio dell'ex Opera Nazionale Balilla c'è il Museo civico Duilio Cambellotti. Altro edificio caratteristico della città di fondazione è il Palazzo delle Poste di Angiolo Mazzoni che progettò anche la Stazione ferroviaria. L'edificio delle Poste, situato in Piazzale dei Bonificatori (Largo XXVIII ottobre all'epoca della fondazione), è una delle opere più conosciute di Mazzoni che conciliava l'architettura razionalista con richiami all'avanguardia futurista. Piazza Roma è invece caratterizzata da condomini di impianto futurista realizzate nei primi anni quaranta. Palazzo M. oggi sede del comando provinciale della Guardia di Finanza, è una costruzione voluta dal fascismo dalla caratteristica che ricalca la forma della lettera « M », iniziale di Mussolini. Nel Palazzo della Cultura, in Viale Umberto I, si trova la Galleria civica d'arte moderna e contemporanea di Latina, originariamente istituita nel 1937 con il nome di Pinacoteca di Littoria. La collezione, in parte dispersa nel periodo terminale della seconda guerra mondiale, è stata ricostituita ed ampliata e contiene dipinti di artisti dal XIX al XXI secolo. E ancora sono degni di menzione il palazzo dell'intendenza di Finanza; l'istituto Vittorio Veneto; il Palazzo di Giustizia; il Palazzo dell'Agricoltura; la Banca d'Italia; il Garage Ruspi; la Casa del Combattente; lo Stadio Comunale; le architetture residenziali INA, INCIS e ICP del Quartiere Nicolosi; Piazza del Quadrato; Piazza Dante i cui progetti sono presenti nell'Archivio « Oriolo Frezzotti » (architetto e urbanista);

è doveroso sottolineare anche il valore delle opere artistiche di Duilio Cambellotti (scultore, pittore, illustratore, scenografo, grafico e *designer*) che raccontano attraverso pittura, scultura e incisione l'epopea della bonifica e la nascita delle Città Nuove;

il recupero dei centri cittadini, il loro mantenimento, rappresenta un volano di sviluppo economico dalle enormi potenzialità. Esso può determinare un inesauribile programma di interventi mirati a garantire la vivibilità di intere aree urbane a vantaggio dei residenti, delle aziende coinvolte nei lavori. Un'azione del Governo, in tal senso, rappresenterebbe una fonte di valore aggiunto per l'economia dell'intera nazione;

sulla base della Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale e adottata nel 1972, l'Unesco riconosce che alcuni luoghi e alcune tradizioni sulla Terra sono di « eccezionale valore universale » tanto da far parte del patrimonio comune dell'umanità in quanto la loro perdita rappresenterebbe un danno irrecuperabile per tutta l'umanità;

tale Convenzione, per ciò che concerne il patrimonio « materiale », è stata recepita nell'ordinamento italiano dalla legge n. 184 del 1977 « Ratifica della Convenzione sulla protezione del patrimonio mondiale, culturale, naturale dell'umanità »; mentre il decreto ministeriale n. 4195 del 24 maggio 2007 disciplina la composizione, i compiti e le funzioni della Commissione nazionale italiana per l'Unesco;

l'inserimento degli edifici di fondazione di Latina nell'elenco dei siti patrimonio dell'umanità Unesco porterebbe ad una maggiore attenzione per il suo valore artistico e storico agevolandone la valorizzazione e la protezione; entrare all'interno di un circuito riconosciuto a livello internazionale consentirebbe una straordinaria visibilità al sito, sviluppando una maggiore capacità attrattiva a livello turistico;

tale riconoscimento per la città di Latina potrebbe costituire il primo tassello per il riconoscimento del prezioso percorso delle città di fondazione, ovvero tutte quelle dislocate a breve distanza l'una dall'altra che hanno condiviso la stessa sorte: Pontinia, Sabaudia, Aprilia e Pomezia;

la circostanza che nella 46ª sessione del *World heritage committee* dell'Agenzia delle Nazioni Unite, a New Delhi, a luglio 2024 sia stata nominata Patrimonio dell'Unesco la *Appia regina viarum* rende ancor più urgente il riconoscimento delle Città di fondazione dal momento che i due itinerari potrebbero intersecarsi moltiplicando i benefìci per il territorio;

a tal proposito è utile però sottolineare che la via Appia si snoda da Roma a Brindisi seguendo, dopo il tratto campano, due tracciati – Appia Claudia e Appia Traianea – per complessivi 900 chilometri, rappresentando le relazioni millenarie tra i popoli italici e quelli del Mediterraneo congiungendo passato, presente e futuro e che la Provincia di Latina vanta tredici comuni attraversati dalla via Appia, quali Cisterna di Latina, Latina, Norma, Sermoneta, Sezze, Pontinia, Terracina, Monte San Biagio, Fondi, Itri, Gaeta, Formia, Minturno;

ad essere escluse sarebbero le parti che vanno dal XIX al XXIV miglio, ossia il tracciato dell'Appia che passa per i comuni di Genzano, Nemi, Lanuvio e Velletri. E ancora i comuni della Pianura Pontina con diramazione per Norba: Cisterna, Latina, Norma, Sermoneta, Sezze, Pontinia e Terracina;

la decisione di eliminare quel tratto ha comportato la perdita di altri elementi caratteristici e celebri della via Appia (lunghi lastricati, miliari ancora in posto, tagliate e imponenti terrazzamenti, ponti tuttora in efficienza), elementi universalmente ricordati, come il lunghissimo rettifilo tra Roma e Terracina (oltre 90 chilometri, il Decennovium (il canale che fiancheggia l'Appia nella Pianura Pontina, alternativo alla strada nel viaggio come narra anche Orazio nella famosa Satira), e *Tres Tabernae* (la stazione di posta dove si fermò San Paolo per incontrare i cristiani che gli venivano incontro da Roma),

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di competenza tese a sostenere e promuovere la tutela e valorizzazione dei beni architettonici di stampo razionalista, nonché volte a includere gli edifici di fondazione del comune di Latina quali sito del patrimonio mondiale Unesco.

(8-00067) « Miele ».

ALLEGATO 2

7-00264 Amorese: Iniziative per la valorizzazione dei beni architettonici di stampo razionalista.

RISOLUZIONE APPROVATA

La VII Commissione,

premesso che:

i beni culturali, storici, artistici e architettonici sono uno dei principali motori di sviluppo economico del nostro Paese nonché di attrazione turistica;

la loro conservazione e la loro valorizzazione è essenziale, così come la promozione di studi e ricerca su parti del nostro patrimonio che sino ad oggi non sono stati adeguatamente mantenuti e valorizzati come bene prezioso comune e come occasione di arricchimento storico culturale;

la risoluzione 2347 (2017), in tema di protezione del patrimonio culturale da parte del Consiglio di sicurezza Onu, sancisce la prevenzione e il contrasto ai fenomeni illegali di distruzione e di aggressione ai beni che appartengono alla storia e alla cultura delle comunità. Valori internazionali che furono fissati sino a partire dalla Convenzione de L'Aja del 1954 e consolidati dalla Convenzione Unesco del 1970, sancita anche presso l'OSCE-Parlamentary Assembly con la Risoluzione sulla Protezione dei Beni Culturali nell'area OSCE Baku del 2014 e con successivi atti nelle stesse istituzioni ed altre, tra cui la Commissione europea;

tra i beni culturali sono compresi anche i Beni architettonici ed urbanistici;

nessun riconoscimento internazionale è stato attribuito ad opere d'arte, architettoniche e urbanistiche italiane, moderne o contemporanee, mentre grandi riconoscimenti sono stati dati ad opere di artisti stranieri come Gaudí, Walter Gropius, Kenzo Tange, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright e molti altri;

nel luglio del 2017, Asmara in Eritrea è stata dichiarata dall'Unesco, patrimonio mondiale dell'umanità. Asmara fu costruita grazie al genio architettonico italiano del secolo scorso; è una città costruita secondo i principi dell'architettura razionalista italiana, dove l'architettura moderna si inserisce armoniosamente con il contesto culturale circostante. Il riconoscimento è stato ottenuto grazie ai geni architettonici che l'hanno realizzata, senza però essere menzionati in tale dichiarazione, mancanza che a giudizio dei presentatori del presente atto d'indirizzo denuncia una manifesta prevenzione;

il quartiere dell'Eur, ideato dall'architetto Piacentini che ne fu anche sovraintendente, rappresenta una pagina fondamentale della storia dell'architettura italiana e internazionale ed è entrato a pieno titolo nell'immaginario culturale nazionale tanto da essere definito dal regista Federico Fellini « un quartiere molto congeniale a chi fa di professione il rappresentante di immagini »;

nel secolo scorso, in Italia hanno operato artisti di chiara fama. Tra i tanti vogliamo ricordare nomi come Giovanni Michelucci, autore della stazione ferroviaria di Santa Maria Novella, a Firenze, un'opera razionalista inserita mirabilmente nel contesto urbano della città; la chiesa di San Giovanni Battista sull'autostrada all'uscita di Firenze-Calenzano, una struttura a tenda straordinariamente ben inserita nel contesto circostante; Pier Luigi Nervi, ideatore dell'architectural sculpture, con le famose aviorimesse di Orbetello, in provincia di Grosseto; Giuseppe Terrigni, ideatore della casa del fascio di Como – che oggi ospita il comando della VI legione della Guardia di finanza – un vero e proprio capolavoro

dell'arte e dell'architettura razionalista e dell'astrattismo che, nel 2017, fu proposto per essere la sede di un museo dedicato all'architettura razionalista e all'astrattismo;

Giuseppe Vaccaro e Gino Franzi, ideatori del palazzo delle poste, nel rione carità a Napoli; Adalberto Libera, animatore del movimento italiano per l'architettura razionalista e ideatore della villa Malaparte a Capri; ed ultimi, ma primi per ingegno e genialità, Edmondo Rossoni e Carlo Frighi ideatori della cosiddetta « Città Metafisica » di Tresigallo, a metà strada tra Ferrara e le Valli di Comacchio, una vera e propria città utopica retta da una ideale geometria architettonica che riflette l'armonia dei rapporti sociali;

l'architettura razionalista Italiana rappresenta uno dei punti più alti della nostra architettura e dell'urbanistica del secolo scorso ed è considerata a livello internazionale una delle massime espressioni del razionalismo mondiale. Le principali caratteristiche di questo movimento, che si sviluppò dalla metà degli anni '20 sino agli anni '60, sono costituite dall'utilizzo di nuovi materiali per la struttura, come l'acciaio e il cemento armato, dal funzionalismo, cioè la ricerca di una forma dell'edificio che esprima e dichiari la sua funzione, e dalla costituzione di volumi semplici senza decorazioni superflue;

la « nuova architettura » si rifà alla logica e alla razionalità, ma al contempo ha un collegamento con la storia del Paese, trasformandola e facendole assumere nuovi aspetti e significati;

gli architetti razionalisti, Libera, Terragni, Figini, Pollini, Rava, Frette, Larco, Castagnoli, ed altri, e quanti citati prima, testimoniano uno studio e una ricerca di soluzioni per le nuove esigenze, all'epoca, di una società in rapida evoluzione, più dinamica e veloce, che cominciava a conoscere l'uso massivo dei veicoli motorizzati e votata al modernismo che si doveva tradurre anche nella realizzazione di grandi opere;

infatti, città come Sabaudia o Latina, ma anche quartieri cittadini come l'Eur, o alcuni edifici pubblici e privati, dislocate sul nostro territorio nazionale e non, come stazioni o università, tribunali, asili, ospedali, biblioteche, case popolari, piazze, musei, tratti di lungomare, hanno caratterizzato e dato valore e funzione prima di tutto urbanistico, architettonico oltre che artistico;

in questa logica di progettazione urbanistica di interi quartieri o città, notoriamente molti architetti e studiosi di tutto il mondo si sono ispirati a questa visione, apprendendo dai nostri progettisti, venendo in Italia a studiare le loro opere, per carpirne gli stilemi e i linguaggi architettonici;

la circostanza che nella 46a sessione del *World heritage committee* dell'agenzia delle Nazioni Unite, a New Delhi, a luglio 2024 sia stata nominata Patrimonio dell'Unesco la Appia *Regina viarum* rende ancor più urgente il riconoscimento delle città di fondazione dal momento che i due itinerari potrebbero intersecarsi moltiplicando i benefici per il territorio;

a tal proposito è utile però sottolineare che la via Appia si snoda da Roma a Brindisi seguendo, dopo il tratto campano, due tracciati – Appia Claudia e Appia Traianea – per complessivi 900 chilometri, rappresentando le relazioni millenarie tra i popoli italici e quelli del Mediterraneo congiungendo passato, presente e futuro;

nel tracciato non sono rintracciabili alcune città fra cui Guidonia, Pomezia, Colleferro, Maccarese,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di competenza tese a sostenere e promuovere la tutela e valorizzazione dei beni architettonici di stampo razionalista, nonché volte a includere gli edifici di fondazione del comune di Latina quali sito del patrimonio mondiale Unesco.

(8-00068) « Amorese, Mollicone ».

ALLEGATO 3

Disposizioni per favorire la stipulazione di contratti volti alla riduzione dell'orario di lavoro. C. 2067 e abb.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 2067 e abb., recante disposizioni per favorire la stipulazione di contratti di lavoro volti alla riduzione dell'orario di lavoro,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 4

Introduzione dell'articolo 23-*bis* della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli ovvero a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo. C. 1536 Baldelli, C. 1867 Furfaro e C. 1971 Sasso.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.

1. La presente legge, in attuazione e in conformità ai princìpi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, reca disposizioni finalizzate a garantire alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive il diritto di partecipare a spettacoli e manifestazioni culturali, sportivi o di intrattenimento.

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è inserito il seguente:

« Art. 23-*bis*. – *(Disposizioni in materia di partecipazione delle persone con disabilità a pubblici spettacoli ovvero a manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo)* – *1*. Nei locali, negli impianti sportivi e nei luoghi in cui si svolgono, anche con allestimenti temporanei, pubblici spettacoli o manifestazioni di intrattenimento o di carattere sportivo, i soggetti responsabili dell'organizzazione dell'evento non gratuito sono tenuti a garantire adeguate condizioni di accesso e di fruibilità per le persone con disabilità certificata, nel rispetto della normativa e dei regolamenti vigenti in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche.

2. I luoghi di cui al comma 1 devono essere dotati di posti assegnati alle persone con disabilità in numero non inferiore a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

3. Nei medesimi luoghi di cui al comma 1, i soggetti responsabili dell'organizzazione di eventi non gratuiti prevedono la presenza di posti assegnati alle persone con disabilità in tutti i settori del locale o dell'impianto, anche attraverso accomodamenti ragionevoli idonei a superare le criticità riscontrate quali la realizzazione di opere provvisorie o l'inserimento di posti accessibili all'inizio o alla fine delle file dei posti a sedere. Nel caso in cui, per ragioni di sicurezza, tecniche o infrastrutturali, anche avuto riguardo alla natura e alla conformazione del luogo, non sia possibile prevedere in tutti i settori la presenza di posti assegnati alle persone con disabilità, i soggetti responsabili dell'organizzazione dell'evento assicurano che l'ubicazione di tali posti sia effettuata in maniera tale da garantire la maggiore distribuzione possibile degli stessi e, comunque, l'effettiva partecipazione all'evento della persona con disabilità e del suo accompagnatore. Ove la persona con disabilità non abbia la possibilità di scegliere il settore nel quale assistere all'evento, il costo del titolo di ingresso intero applicato non può essere superiore a quello del settore più economico.

4. È assicurata la gratuità del biglietto ad almeno un accompagnatore per ciascuna persona disabile certificata, con percentuale di invalidità pari o superiore al 67 per cento, previa esibizione della Carta europea della disabilità *(EU Disability Card)* o certificazione equivalente, e per ciascuna persona non deambulante su sedia a rotelle, anche con percentuale di invalidità inferiore al 67 per cento. Il medesimo diritto è previsto per gli accompagnatori delle persone con disabilità di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 6 novembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 23 dicembre 2021.

5. I soggetti responsabili dell'organizzazione degli eventi di cui al comma 1 ovvero, in caso di esternalizzazione del sistema di vendita e abbonamento, i soggetti responsabili della vendita dei biglietti di ingresso e degli abbonamenti dell'evento avente luogo nel territorio italiano sono tenuti a pubblicare, sin dalla data di messa in vendita, nella propria pagina *internet* e sui canali di comunicazione pubblici dell'evento medesimo i seguenti dati:

a) il numero complessivo dei biglietti posti in vendita e il numero dei biglietti riservati alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori;

b) l'ubicazione dei posti assegnati alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori;

c) il contatto telefonico dedicato alla vendita dei biglietti riservati alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori;

d) ogni ulteriore informazione utile all'acquisto dei biglietti e all'accesso riservati alle persone con disabilità e ai loro accompagnatori.

6. I dati di cui al comma 5 sono pubblicati e resi disponibili in forma accessibile, attraverso più di un canale sensoriale, nei siti *internet* dei soggetti responsabili dell'organizzazione dell'evento e dei soggetti responsabili della vendita dei biglietti.

7. I soggetti responsabili della vendita dei biglietti dell'evento assicurano la possibilità di acquistare i biglietti per i posti assegnati alle persone con disabilità attraverso i medesimi canali fisici e digitali utilizzabili per l'acquisto degli altri posti. In fase di vendita del biglietto, è garantita la possibilità di attestare la condizione di disabilità attraverso la Carta europea della disabilità.

8. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 4 per cento del valore netto dei biglietti complessivamente in vendita per l'evento e, in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a 1.000 euro.

9. La mancata o incompleta pubblicazione dei dati di cui al comma 5 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro a carico del soggetto responsabile di cui al medesimo comma 5.

10. Le sanzioni di cui ai commi 8 e 9 sono irrogate dall'Autorità "Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità" di cui al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, che disciplina, con proprio regolamento, il relativo procedimento.

11. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal presente articolo sono devoluti allo Stato per essere riassegnati al Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ».